

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **N° 188 del 13/02/2019**

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

#### **OGGETTO:**

**SENTENZA N. 1392/2018 EMESSA IN DATA 25 AGOSTO 2018 DAL  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO NELLA CAUSA N. 6780/2014  
R.G., RELATIVA ALLA VERTENZA M.S. - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Considerato che in data 17.04.2012 al prot. n. 10592 della ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio è pervenuta richiesta di risarcimento inoltrata dallo Studio CIS di Saronno per conto della Sig.ra M. S. per il risarcimento dei presunti danni subiti

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

in esito all'evento verificatosi in data 27.07.2007 presso il Presidio Ospedaliero di Saronno;

Dato atto che la suddetta istanza è stata trasmessa alla compagnia assicurativa Igi Insurance Company Ltd (ora Am Trust Europe Ltd), che ha provveduto ad aprire il sinistro rubricandolo al n. 2012/ABA/140, ai sensi della polizza RCT/O n. ITOMM1000153 che prevede la gestione diretta - con oneri a proprio carico - da parte della compagnia in condivisione con l'Azienda, ed una franchigia contrattuale di € 50.000,00 applicata per ogni sinistro RCT, riconducibile alla responsabilità professionale sanitaria e denunciato nel periodo di validità della polizza;

Richiamata l'istanza di mediazione acquisita al protocollo n. 14934 del 21.05.2014, promossa dalla Sig.ra M.S. nei confronti della ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio e della Dott.ssa G.A.M. – ginecologo di fiducia della Sig.ra M.S., conclusasi con esito negativo;

Atteso che con deliberazione della ex A.O. di Busto Arsizio n. 1136 del 19.12.2014, nel prendere atto dell'atto di citazione notificato a mezzo servizio postale in data 06.08.2014 (prot.n. 22012 del 06.08.2014) promosso dalla Sig.ra M.S., residente in Uboldo (VA), difesa ed assistita dall'Avv. Emanuela Caronno del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Solaro (MI), Via G. Mazzini n. 51, contro la predetta ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio e la Dott.ssa G.A.M., per il risarcimento dei presunti danni subiti in esito all'evento eseguito in data 27.07.2007 presso il Presidio Ospedaliero di Saronno, è stata affidata la difesa legale dell'Azienda all'Avv. Isabella Stella di Gallarate, con oneri a carico della Compagnia di Assicurazioni Igi Insurance Company Ltd (ora Am Trust Europe Ltd), giusta polizza assicurativa RCT/O n. ITOMM1000153;

Dato atto che l'attrice ha proposto la domanda di condanna nei confronti sia della Dott.ssa G.A.M., in qualità di medico libero professionista che aveva visitato la predetta privatamente presso il proprio studio professionale, che della ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio - struttura sanitaria ove era stata successivamente visitata e ricoverata;

Vista la sentenza n. 1392/2018 emessa in data 25.08.2018 dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio - nella causa R.G. n. 6780/2014 e pubblicata il 28.08.2018, trasmessa dall' Avv. Isabella Stella con nota prot. n. 42767 del 04.9.2018, la quale determina, tra l'altro, quanto segue:

- condanna sia l'ASST della Valle Olona che la Dott.ssa G.A.M. - ginecologo di fiducia della Sig.ra M.S., convenuti nell'atto di citazione di cui sopra, a corrispondere alla Sig.ra M.S. la somma di € 24.257,00 ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale, somma da devalutare al 29.07.2007 (data del fatto dannoso) e da rivalutare alla data della sentenza secondo gli indici ISTAT con aggiunta degli

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

interessi legali sulle somme annualmente rivalutate e degli interessi legali fino al saldo sulle somme liquidate, nonché la somma di € 3.000,00 ciascuno per spese di CTP, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del pagamento alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo;

- condanna sia l'ASST della Valle Olona che la Dott.ssa G.A.M. al pagamento in favore dell'Avv. Caronno Emanuela, quale difensore della Sig.ra M.S. distrattario, delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e c.p.a. e quota di un mezzo della anticipazioni (c.u. marche, spese di notifica),
- pone a carico dei convenuti, per quote uguali, le spese di CTU;

Considerato che la sentenza in argomento dispone la quota di risarcimento a carico dei due convenuti nella misura del 50% ciascuno e che pertanto l'ASST risulta condannata al risarcimento del danno nei limiti di una quota del mezzo di propria esclusiva spettanza, in considerazione della rinuncia alla solidarietà da parte dell'attrice;

Dato atto che – ai sensi della polizza sopra richiamata – l'Azienda deve procedere direttamente al pagamento dell'importo da liquidare in esecuzione della sentenza di cui sopra a titolo di risarcimento del danno e rimborso spese legali, in quanto nel limite della franchigia contrattuale;

Visti i conteggi trasmessi dall'Avv. Stella in data 12.10.2018 e acquisiti agli atti, eseguiti dal legale di controparte alla luce della sentenza di cui sopra, in particolare gli importi a carico della ASST, che tengono conto della devalutazione e rivalutazione, oltre interessi legali, spese di CTP e CTU, per un totale di € 33.554,71 in favore della Sig.ra M.S. e di € 7.699,55 per spese legali da corrispondere all' Avv. Emanuela Caronno – legale di controparte, comprensivo di spese generali, IVA e c.p.a., nonché quota di un mezzo delle anticipazioni (contributo unificato, marche da bollo e spese di notifica);

Vista la nota prot. n. 57318/18 del 30.11.2018 con la quale la Compagnia Assicuratrice ha trasmesso atto di transazione e quietanza debitamente sottoscritto dalla Sig.ra M.S. di Uboldo (VA), con il quale la stessa ha dichiarato di accettare la somma onnicomprensiva di € 41.254,31, di cui € 33.554,71 a titolo di risarcimento del danno subito ed € 7.699,60 per oneri relativi all'assistenza legale, a tacitazione definitiva del sinistro, come da documentazione agli atti;

Vista la nota prot. n. 4676 del 31.1.2019 con la quale l'Avv. Stella ha confermato la correttezza dei conteggi sopra indicati;

Vista infine la nota prot. n. 4679 del 31.1.2019 della compagnia Am Trust Europe Limited di trasmissione copia del decreto di liquidazione emesso dal giudice in favore dei CCTTUU, nella misura di € 2.000,00 oltre Iva per ciascuno dei due

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Consulenti, con la precisazione che tali spese – ricomprese nell'importo oggetto della transazione (€ 33.554,71) - verranno rimborsate da AM Trust all'ASST, in quanto interamente a carico della compagnia assicuratrice, in forza della polizza assicurativa vigente all'epoca dei fatti;

Vista la proposta n. 191/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;

## DELIBERA

facendo propria la proposta n. 191/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto della sentenza n. 1392/2018 emessa in data 25.08.2018 dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio - nella causa R.G. n. 6780/2014 e pubblicata il 28.08.2018, meglio dettagliata in premessa ed acquisita agli atti d'ufficio;

2° - di procedere al pagamento a favore della Sig.ra M.S. dell'importo € 33.554,71 a titolo di risarcimento del danno alla danneggiata, comprensivo di interessi legali e spese di CTP e CTU, in esecuzione della sentenza di cui al precedente punto 1);

3° - di liquidare e pagare l'importo di € 7.699,60 per compensi professionali dell'Avv. Emanuela Caronno, comprensivo di spese generali, IVA e c.p.a., nonché quota di un mezzo della anticipazioni (contributo unificato, marche da bollo e spese di notifica);

4° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento al bilancio 2019 come segue:

- € 33.554,71 al conto 202210040 "Fondo per accantonamenti per franchigia in autoassicurazione",
- € 7.699,60 al conto 705140022 "Patrocini Legali" - (Sottobudget 2019003123/AGL);

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

5° - di procedere al recupero da parte della compagnia assicurativa Am Trust Europe Limited dell'importo liquidato a titolo di rimborso delle spese di CTU, nella misura pari a complessivi € 2.440,00;

6° - di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 53 R.D. del 12.07.1934 n.1214;

7° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.  
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente